



CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE COMPARTO SANITA' PARTE ECONOMICA - 2024

Il giorno 30 dicembre 24 presso la sala riunioni ubicata al piano primo della Direzione Strategica ha avuto luogo l'incontro tra l'AOU Federico II, la RSU e le Organizzazioni Sindacali di comparto in sede di contrattazione integrativa decentrata, al fine di procedere alla sottoscrizione del Accordo decentrato Aziendale nella sua parte giuridica ed economica (Allegato A e B)

La Delegazione di Parte Pubblica

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe Longo IL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Stefano Visani

IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Anna Borrelli

LA DELEGATA DEL MAGNIFICO RETTORE NE A D LEGAZIONE DATORIALE
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'AOU FEDERICO II

Prof.ssa Lura Tebano

Dott.ssa Cinzia Rea

Dott. Rosario Magro

La Delegazione di parte sindacale

FP CGIL

UIL FPL

FIALS

RSU

CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE COMPARTO SANITA' PARTE ECONOMICA - 2024

Richiamati

„ Il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; „ l'art. 19 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità che disciplina le modalità di attribuzione dei differenziali economici di professionalità; „ l'art. 21 del CCNL 2019-2021 de Comparto Sanità, secondo cui "In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d. lgs. n. 165/2001, la corrispondenza fra il nuovo ordinamento contrattuale e il previgente sistema di classificazione, è riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL. 2. Ove le Aziende ed Enti, nell'ambito di propri piani triennali dei fabbisogni, rilevino la necessità di copertura di specifici profili, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Azienda o Ente di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30.6.2025, previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera n) (Confronto), possono attivare la progressione tra le aree con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio:

- in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore ed almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza;
- in alternativa il possesso del titolo di studio relativo all'area cui il dipendente è inquadrato ed almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza.

Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, gli Operatore Socio Sanitari che, a seguito della progressione tra aree, accedono all'area degli assistenti, acquisiscono la denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior". La denominazione di "Operatore Socio Sanitario senior" è acquisibile solo a seguito della progressione, in prima applicazione, del presente articolo. 3. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore a Euro 25,50 procapite, applicato alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2018, a valere su risorse appositamente stanziata a carico dei bilanci delle aziende o degli enti."; „ l'art. 102 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità che ai commi 1 e 2 stabilisce che "A decorrere dall'annualità 2023, è istituito il nuovo "Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali", costituito, in prima applicazione, con le risorse indicate al comma 2.

Nel nuovo Fondo di cui al comma 1 confluiscono, in un unico importo, nei valori consolidati nell'anno 2022, come certificati dal Collegio dei revisori, le seguenti risorse:

- a) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alle indennità di incarico nonché all'indennità di coordinamento già ad esaurimento - di cui al capo II, titolo III del CCNL comparto Sanità sottoscritto il 21/5/2018;
- b) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate ai trattamenti accessori che cessano di essere corrisposti ai sensi dell'art. 32 comma 5, secondo alinea (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) a seguito della trasposizione dei precedenti incarichi nel nuovo sistema degli incarichi ai sensi dell'art. 36 (Trasposizione degli incarichi già assegnati nel nuovo sistema degli incarichi);
- c) risorse del precedente Fondo condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 del CCNL 21/5/2018 destinate alla corresponsione dell'indennità di qualificazione professionale e delle indennità professionali specifiche;
- d) risorse del precedente Fondo premialità e fasce di cui all'art. 81 del CCNL 21/5/2018 a copertura dei differenziali di professionalità attribuiti ai sensi dell'art. 99, comma 3, lett. b) (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) mediante consolidamento delle fasce retributive già maturate dal personale al momento della trasposizione al nuovo sistema di classificazione professionale;

/tuzo

e) risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze tabellari tra D e Ds, a ulteriore copertura dei differenziali di professionalità di cui alla lett. d).”;

– L'art. 103, comma 9, del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità secondo cui "le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a:

- a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario);
- b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X- CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);
- c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022;
- d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo);
- e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d)"; – l'art. 89 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità, secondo cui "Le Aziende ed Enti disciplinano, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 9 comma 5 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:
 - a. iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi e rimborsi);
 - b. supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
 - c. contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
 - d. prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
 - e. polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale anche a copertura di particolari eventi avversi (es. ictus, infarto, ecc.) aggiuntivi a quanto già indicato dall'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità civile); f contribuzione delle spese per l'attivazione di convenzioni per asili nido ove non presenti in azienda.

2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al comma 1 sono sostenuti mediante utilizzo di quota parte del Fondo premialità e fasce"; – l'art. 107 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità che ai commi 1, 2 e 3 stabilisce che "Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.

Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:

Destinatari	Importo giornaliero
Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori	€ 5,00
Profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di pronto soccorso	€ 1,50

Le indennità del presente comma non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.

Le UO/Servizi e gli importi di cui al comma 2 possono essere integrati dalle aziende in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. l) tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione " – la deliberazione n. 1527 del 05/11/2024 con cui è stato disposto, ai sensi degli artt. 102, comma 7, e 103, comma IO, del CCNL del Comparto Sanità 2019/2021, l'incremento per l'anno 2024 del "Fondo premialità e condizioni di lavoro" ex art. 103, di un importo pari ad € 2.793.338,85;

2

– l'art. 40, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001, e s.m.i. ai sensi del quale, tra l'altro, la contrattazione collettiva integrativa "si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono";

Tenuto conto delle risultanze delle riunioni di contrattazione integrativa nonché dei tavoli tecnici sulle materie oggetto del presente accordo;

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

A) PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL CCNL CONFILIATO SANTA' 2019/2021

Premesso che l'art. 20 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 disciplina le progressioni tra le aree ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001; il successivo art. 21, in applicazione dell'art. 52, comma 1 bis, del D.lgs. 165/2001, stabilisce che in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale ed entro il 30/06/2025, le aziende qualora rilevino la necessità di coprire specifici profili nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, al fine di tenere conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle Aziende, possono attivare progressioni tra le aree con procedure valutative, cui sono ammessi i dipendenti in servizio:

- in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore e di almeno 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza; - in alternativa, il possesso del titolo di studio relativo all'area in cui il dipendente è inquadrato e almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo di appartenenza.

Le predette progressioni sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'art. 21 del CCNL 2019/2021, determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

I criteri per l'applicazione delle procedure di cui al succitato art. 21, sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. n) del CCNL 2019/2021.

Con il presente accordo le parti concordano quanto segue:

1. le progressioni di cui all'art. 21 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 fra un'area e quella immediatamente superiore avvengono previo superamento di una procedura selettiva, il cui avviso interno viene pubblicato sul sito aziendale per 15 giorni;
2. negli avvisi di selezione saranno indicati il numero di posti disponibili per ciascuna area e profilo professionale, le competenze, i requisiti specifici di professionalità ed esperienza richiesti per l'ammissione alla procedura;
3. alle selezioni interne saranno ammessi i dipendenti in servizio presso l'AOU con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 21, comma 1, del CCNL 2019/2021, ed in particolare che risultino:

- in possesso del titolo di studio richiesto per l'area immediatamente superiore e di almeno 5 anni di esperienza maturata nel profilo professionale di appartenenza;
- in alternativa, il possesso del titolo di studio relativo all'area in cui il dipendente è inquadrato e almeno 10 anni di esperienza professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza

Nel computo dell'esperienza professionale maturata nel profilo di appartenenza rientrano i periodi di servizio prestati, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato presso Aziende o Enti del SSN, nonché presso altre pubbliche amministrazioni di comparti diversi.

Sono esclusi dalla procedura selettiva i dipendenti che siano stati destinatari di un provvedimento disciplinare superiore alla multa nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero una valutazione negativa nell'ultimo triennio;

Negli avvisi di selezione potranno essere individuati ulteriori requisiti specifici di professionalità, di esperienza o di studio in relazione ai posti da ricoprire, ai fini dell'ammissione alla procedura;

4. Le Commissioni, nominate dal Direttore Generale saranno composte da un presidente (con profilo dirigenziale) e due componenti (con profilo dirigenziale o di comparto) individuati in relazione ai posti da ricoprire, oltre ad un dipendente di comparto con funzioni di segreteria.

Con successivo provvedimento aziendale saranno definiti gli aspetti attuativi del presente accordo

B) ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI DI PROFESSIONALITÀ PREVISTI DALL'ART. 19 DEL CCNL 2019-2021 DEL COMPARTO SANITÀ.

Con il presente accordo si raggiunge intesa in merito alle modalità di attribuzione dei differenziali economici di professionalità previsti dall'art. 19 del CCNL 2019-2021 del comparto sanità per l'anno 2024.

I differenziali economici di professionalità si configurano come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione (art. 19, comma 1 del CCNL 2019-2021); I differenziali economici di professionalità sono volti a valorizzare il merito, la prestazione professionale, l'autonomia operativa e il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale.

Art. 2 - Requisiti e condizioni

Possono partecipare alla procedura per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità i dipendenti che: - a tempo indeterminato, in servizio presso questa Azienda alla data del 01/01/2024 e ininterrottamente fino alla data di conclusione della procedura (universitari in convenzione e personale aziendale a totale carico di questa Azienda), con lo svolgimento di funzioni assistenziali dei ruoli amministrativo, professionale, tecnico, sanitario e sociosanitario del Comparto Sanità e che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di servizio nella medesima area di inquadramento;

- non risultino interessati da passaggi di fascia economica nei 36 mesi antecedenti l'01/01/2024 (periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023);

- non siano stati interessati nei due anni antecedenti l'01/01/2024 da provvedimenti disciplinari superiori alla multa. Il dipendente transitato per mobilità da altra azienda o ente mantiene i differenziali economici maturati nell'azienda o ente di provenienza e potrà partecipare alla progressione economica all'interno dell'area di appartenenza. L'attribuzione dei differenziali non determina l'attribuzione di mansioni superiori. Per il finanziamento dei differenziali economici di professionalità 2024 è disponibile l'importo di e. 1.500.000,00 relativo al Fondo ex articolo 102 del vigente CCNL per l'anno 2024, stabilendo che l'eventuale residuo non utilizzato andrà a residuo dello stesso Fondo.

Si dà atto che il fondo definitivo per anno 2024 nonché il presente accordo, sono soggetti al parere favorevole del Collegio Sindacale in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all'art. 40 bis del D.

Lgs 30.03.2001 n.165;

Art. 3 - Criteri di selezione

La procedura selettiva avverrà sulla base di una valutazione complessiva dei seguenti criteri quali-quantitativi, per un punteggio complessivo massimo di 100 punti così suddivisi:

a) VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: MAX 45 PUNTI

Performance individuale calcolata facendo la media delle ultime due valutazioni conseguite (2022-2023) o comunque delle ultime disponibili nel medesimo o corrispondente profilo/area.

b) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA: MAX 40 PUNTI

Al dipendente sarà attribuito n. I punto per ogni anno nel medesimo o corrispondente profilo/area di inquadramento al 1° gennaio 2024. Per "esperienza professionale" deve intendersi quella maturata, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso Aziende od Enti del comparto nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo/area come indicato nel primo capoverso. I periodi di lavoro a tempo parziale saranno conteggiati sulla base del rapporto tra orario di lavoro tempo parziale e quello a tempo pieno.

Le frazioni di anno saranno considerate in maniera proporzionale ai mesi di servizio svolti, i mesi non interi saranno ricondotti al mese intero se il periodo lavorato è superiore a 15 giorni (se il periodo lavorato è inferiore o uguale a 15 giorni non sarà valutato).

Non saranno conteggiati i periodi di assenza o aspettativa nel corrispondente profilo dell'area di attuale inquadramento che, per disposizioni normative o contrattuali, interrompono l'anzianità di servizio.

c) CAPACITA' CULTURALI E PROFESSIONALI ACQUISITE: MAX 15 PUNTI

I titoli di studio e titoli valutabili, fino ad un massimo di 15 pt.mti, sono di seguito riportati:

Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Magistrale o Specialistica	Punti 4
Laurea Triennale	Punti 3

Corsi di Perfezionamento universitari	Punti 1
Dottorato di Ricerca	Punti 4
Di loma di s ecializzazione ost-laurea	Punti 3
Master di Primo Livello	Punti 2
Master di Secondo Livello	Punti 3
Abilitazione rofessionale	Punti 2

I titoli dovranno essere attinenti al profilo ricoperto.

Art. 4 Graduatorie

Al termine dei lavori saranno stilate le graduatorie di merito suddivise per aree e ruoli.

Una volta stilata la graduatoria viene assicurata, entro i limiti del 10% delle risorse destinate, priorità al personale che abbia maturato almeno IO anni di esperienza professionale nella ex categoria senza aver mai conseguito progressioni economiche, e al personale che abbia maturato 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche (art. 19, comma 4, lett.b) e lett. c)) In caso di parità si applicheranno i criteri di priorità di seguito riportati:

- personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
- personale con il maggior numero di anni di permanenza nel differenziale economico di professionalità (ovvero ex fascia).

Dato atto della disponibilità delle risorse del fondo ex art. 102, CCNL, la Parte Datoriale si impegna a bandire entro il 31/12/2024 l'avviso interno per l'attribuzione del DEP, con decorrenza 01/01/2024, che sarà riconosciuto ai candidati presenti nelle specifiche graduatorie, fino ad esaurimento delle risorse disponibili riservate alle singole aree e ruoli e, a tali fini, utilizzabili secondo le vigenti disposizioni normative e **contrattuali**. In merito si segnala il parere espresso dal Collegio Sindacale con verbale n. 170 del 13/12/2024.

C) INCREMENTO "PREMIALITÀ"

Premesso che

– con Deliberazione n. 726/2018 venivano rideterminati, per l'anno 2018, i "Fondi Premialità e Fasce", previsti dall'art. 81 del C.C.N. di lavoro del Comparto Sanità, triennio 2016/2018; – a seguito di confronto/contrattazione con le OOSS del Comparto Sanità, tenutosi in data 01/07/2024, con la disposizione n. 42 del 08/07/2024, nelle more della completa rivisitazione dell'istituto della premialità per il personale di comparto aziendale e universitario in convenzione, veniva disposto un parziale aumento e una rideterminazione delle quote;

le parti concordano di destinare € 1.964.850,00 all'istituto di premialità per l'anno 2024, attesa secondo quanto risulta dal prospetto che segue:

	Dipendenti in servizio anno 2024	importo procapite	importo totale
Area del personale di supporto (ex cat. A e B)	43	850,00	36.550,00
2			
Area dei operatori ex cat. BS	306	900,00	275.400,00
Area dei assistenti ex cat. C	98	950,00	93.100,00
Area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex cat. D e DS)	1.268	1.100,00	1.394.800,00
Area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex cat. D e DS) con incarico di funzione	53	30% del valore dell'incarico	165.000,00
			1.964.850,00

D) WELFARE INTEGRATIVO

Con il presente Accordo, le parti, attesa l'impossibilità di riconoscere il DEP 2023, la Delegazione di Parte Pubblica da atto di una consistenza di residui derivanti dal relativo annullamento, che ammontano a Euro 500.000,00, pertanto tali residui di saranno trasferiti, ai sensi 89 del CCNL 2019/2021, sul fondo 103 relativo all'anno 2024, e per la quota di euro 200.000,00 saranno utilizzati come contributo al sostegno del Nido aziendale.

Inoltre, si stabilisce di destinare quota parte delle risorse disponibili su Fondo ex art. 103, ammontanti complessivamente a Euro 600.000,00 anno 2024, pari a € 600.000,00 al finanziamento del Welfare integrativo aziendale, ai sensi dell'art. 89 CCNL Comparto Sanità 2019/2021, a sostegno delle politiche aziendali di conciliazioni vita-lavoro;

- il welfare integrativo aziendale è riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato con un rimborso di un contributo individuale massimo pari a € 1.000,00;
- le fattispecie valutabili ai fini della concessione dei sussidi, riguardano le seguenti tipologie di eventi e spese, purché per le stesse non siano stati ottenuti altri rimborsi/sussidi e non siano oggetto di rimborso da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di enti o assicurazioni o non siano oggetto di copertura assicurativa:

a) PRESTAZIONI PER 1 FIGLI

1. Rimborso per frequenza asili nido e ulteriori servizi educativi per l'infanzia.

Tale rimborso è rivolto ai dipendenti a sostegno delle spese affrontate per l'iscrizione e la retta mensile dei figli frequentanti l'asilo nido, micro nidi, sezioni primavera e infanzia. Per tale categoria di prestazione è previsto un rimborso fino a 500 euro per ogni figlio, per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare l'ISEE e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per la determinazione dei componenti dello stato di famiglia.

2. Rimborso per studi universitari

Tale rimborso è rivolto ai dipendenti a sostegno delle spese affrontate per ogni figlio frequentante corsi universitari. Per tale categoria di prestazione è previsto un rimborso fino a 300 euro per ogni figlio, per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare l'ISEE e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per la determinazione dei componenti dello stato di famiglia.

3. Rimborso per testi scolastici

Tale rimborso è riconosciuto a seguito di acquisto testi scolastici per ogni figlio/a per le scuole medie inferiori, superiori e testi universitari. Per tale categoria di prestazione è previsto un rimborso fino a 100 euro per ogni figlio, per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare l'ISEE e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per la determinazione dei componenti dello stato di famiglia; elenco testi rilasciati dall'istituto scolastico (A.S./A.A.); scontrino parlante, fattura d'acquisto.

4. Rimborso per partecipazione centri estivi, campus estivi, pre/dopo scuola

Tale rimborso è riconosciuto per ogni figlio minore frequentante centri estivi, campus estivi, pre/dopo scuola. Non sono ammesse le sole ricevute "per lezioni private a ore/giornate anche se di gruppo. Per tale categoria di prestazione è previsto un rimborso fino a 200 euro per ogni figlio, per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare l'ISEE e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per la determinazione dei componenti dello stato di famiglia, copia ricevuta centro estivo e periodo interessato, minimo 5 giorni continuativi di calendario;

b) PRESTAZIONI ISTRUZIONE (UNA TANTUM) Tale rimborso è riconosciuto:

o al personale dipendente in forza da almeno 6 mesi che consegua Laurea Triennale (titolo conseguito presso strutture pubbliche o riconosciute dall'ordinamento pubblico). Per tale categoria di prestazione è previsto un rimborso fino a 300 euro una tantum, per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare dichiarazione conseguimento rilasciata Università; o al personale dipendente in forza da almeno 6 mesi che consegua Laurea Magistrale (titolo conseguito presso strutture pubbliche o riconosciute dall'ordinamento pubblico). Per tale categoria di prestazione è previsto un rimborso fino a

500 euro una tantum, per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare dichiarazione conseguimento rilasciata Università; o al personale dipendente in forza da almeno 6 mesi che consegua Master Universitario (titolo conseguito presso strutture pubbliche o riconosciute dall'ordinamento pubblico). Per tale categoria di prestazione è previsto un rimborso fino a 550 euro una tantum, per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare dichiarazione conseguimento rilasciata Università;

N.B. I diplomi, le lauree ed i master devono essere conseguiti nel periodo 01/01/2024 31/12/2024

c) PRESTAZIONI DIPENDENTI

1. Rimborso per dipendenti

E' previsto un rimborso a favore del dipendente fino a 200 euro in caso di trasporto pubblico urbano, fino a 250 euro di trasporto pubblico extraurbano. Per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare copia documento di trasporto e relative ricevute di pagamento settimanali/mensili e/o annuali ad esso riconducibili.

d) PRESTAZIONI SOSTEGNO ALLA PERSONA

1. Rimborso per acquisto lenti graduate correttive

E' previsto un rimborso per acquisto lenti graduate correttive per variazione visus dichiarata pari al 50% del costo sostenuto per massimo n. 2 lenti graduate correttive per occhiali, è previsto rimborso per lenti a contatto graduate correttive anche del tipo "usa e getta", per un massimo di n. 2 prestazioni per nucleo familiare di cui ciascuna entro il limite di 150 euro/prestazione (max 300 euro). Per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare attestazione ISEE e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per la determinazione dei componenti dello stato di famiglia; attestazione della variazione visus dichiarata dall'ottico optometrista e copia fattura di acquisto dettagliata, copia della dichiarazione di conformità con l'indicazione del nominativo dell'utilizzatore e copia della prescrizione dell'oculista o dell'ottico optometrista.

2. Bonus natalità e adozione

E' previsto un contributo fisso riconosciuto ai dipendenti a seguito della nascita/adozione pari a 700 euro, per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare l'ISEE e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per la determinazione dei componenti dello stato di famiglia e copia certificato di nascita o certificato di adozione;

3. Decesso del dipendente

In caso di decesso del dipendente in servizio nell'anno di riferimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio a riconoscere un sussidio a favore degli eredi/aventi diritto pari a un importo di € 2.000,00 comprensivo di oneri a carico dell'Ente, indipendentemente dalla eventuale fascia ISEE di appartenenza del dipendente;

4. Contributo per spese funerarie

In caso di decesso del coniuge non legalmente separato, (matrimonio e unione civile), del convivente, e di parenti e affini entro il primo grado, è previsto un contributo per le spese funerarie sostenute dal dipendente.

Per l'ammissione a tale contributo il dipendente oltre a documentare le spese filnerarie, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 comprovante il decesso e il rapporto di parentela o affinità. Nel caso di coniuge, dell'unito civilmente e del convivente dovrà altresì essere attestata la convivenza tramite presentazione dell'ISEE o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. Dichiarazione conseguimento rilasciata dall'istituto scolastico; 4 Spese sanitarie

Sono rimborsabili le spese sanitarie ammesse in detrazione o deduzione secondo le disposizioni previste dall'Agenzia delle Entrate riferite al dipendente e ai componenti inclusi nell'ISEE o nello stato di famiglia. Per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente è tenuto a presentare, come attestazione di spesa, la copia della dichiarazione dei redditi regolarmente inviata all'Agenzia delle Entrate, con relativa ricevuta di invio. La dichiarazione deve essere allegata integralmente. Non verrà considerata una diversa modalità di presentazione delle spese. Il personale che ha prestato servizio per una parte dell'anno deve presentare i singoli giustificativi di spesa emessi nel periodo di servizio presso l'amministrazione. Il personale, che richiede il rimborso delle spese sanitarie sostenute per i figli non inclusi nell'ISEE (caso di genitore legalmente separato o divorziato con affidamento dei figli) deve presentare i singoli giustificativi di

spesa. Il dipendente deve presentare l'ISEE e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per la determinazione dei componenti dello stato di famiglia.

5. Contributo per iscrizione a Centri sportivi, Palestre, Cineforum, Eventi teatrali o altre attività culturali, ricreative e con finalità sociale, ivi compreso l'acquisto di libri e abbonamento a riviste.

E' previsto un contributo a favore del dipendente e dei figli per la partecipazione alle succitate attività culturali, ricreative e con finalità sociale pari a Euro 300 per l'ammissione a tale beneficio, il dipendente deve presentare l'ISEE e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 per la determinazione dei componenti dello stato di famiglia, copia ricevuta di pagamento.

Le istanze di sussidio verranno esaminate entro i mesi successivi alla data di scadenza per la presentazione delle richieste. L'avviso sarà emanato entro il corrente anno.

La valutazione delle istanze sarà affidata ad apposita Commissione tecnica, cui competerà di verificare e approvare le risultanze della fase istruttoria svolta dagli uffici preposti dell'Amministrazione. La Commissione sarà nominata dal Direttore generale con proprio provvedimento.

L'entità del sussidio da erogare sarà determinata in base all 'indicatore ISEE:

- per i richiedenti con indicatore ISEE inferiore o uguale a € 16.000,00 è previsto un rimborso massimo di € 1.000,00;

- per i richiedenti con indicatore ISEE compreso tra € 16.000,01 e € 24.000,00 è previsto un rimborso massimo di € 900,00;

- per i richiedenti con indicatore ISEE compreso fra € 24.000,01 e € 30.000,00 è previsto un rimborso massimo di € 800,00;

- per i richiedenti con indicatore ISEE compreso tra € 30.000,01 e € 35.000,00 è previsto un rimborso massimo di € 700,00

- per i richiedenti con indicatore ISEE superiore a € 35.000,01 il rimborso massimo è di € 500,00;

Nel caso in cui il dipendente non presenti l'ISEE, viene collocato automaticamente nell'ultima fascia e il rimborso massimo è di € 500,00.

Si precisa che in caso di parità di ISEE sarà data preferenza al dipendente con un componente disabile convivente in famiglia o, in mancanza, con il maggior numero di figli a carico.

Il dipendente non potrà fruire dei benefici del welfare aziendale per spese già rimborsate a titolo diverso e/o da altri enti.

L'AOU si riserva ogni controllo sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dal dipendente.

E) INDENNITÀ DI TURNO, DI SERVIZIO NOTTURNO, FESTIVO E DI PRONTA DISPONIBILITÀ

Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro. In sede di contrattazione integrativa tale importo viene elevato a 4,70 euro.

La pronta disponibilità da diritto ad una indennità oraria di euro I lorde. In sede di contrattazione integrativa tale importo viene elevato a 2,50 euro.

F) INDENNITÀ PER L'OPERATIVITÀ PARTICOLARI UO/SERVIZI

In sede di contrattazione integrativa l'importo dell'indennità lorda per giornata di presenza viene elevato a 6,00 euro, per il solo personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori